



CIRCOLARE N. 3/IR DEL 23 GIUGNO 2008

LA NOMINA DEL PROFESSIONISTA CHE ATTESTA IL PIANO DI RISANAMENTO

EX ART. 67, COMMA 3, LETTERA D) DELLA LEGGE FALLIMENTARE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. I requisiti del professionista che attesta il piano ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare. – 3. Il richiamo all'art. 2501-*bis* del codice civile. – 4. Professionista, società di revisione, società tra professionisti e associazione professionale – 5. Conclusioni.



1. Premessa

L'attenzione degli operatori e degli studiosi delle procedure concorsuali è rivolta agli istituti di risoluzione stragiudiziale della crisi di impresa recentemente introdotti con la riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5). Essi privilegiano l'autonomia privata nella gestione e nella eventuale risoluzione della crisi e consentono che debitore e creditori compongano i contrapposti interessi anche al di fuori della sede processuale.

Sulla base di questa nuova concezione della risoluzione della crisi di impresa, il legislatore, oltre ad aver modificato la disciplina del concordato preventivo, ha introdotto nel tessuto normativo il piano di risanamento dell'esposizione debitoria di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, legge fallimentare) e l'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182-*bis* della legge fallimentare.

I tre istituti in questione si segnalano per la presenza di un piano sulla base del quale deve essere raggiunto l'accordo con i creditori e per l'attività di un professionista – necessariamente terzo rispetto alla vicenda – che attesti la ragionevolezza del piano (art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare) ovvero l'attuabilità dell'accordo (art. 182-*bis* della legge fallimentare) o anche la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 161 della legge fallimentare)¹.

Nei casi qui presi in considerazione, la legge fallimentare si premura di precisare che il soggetto incaricato di redigere le relazioni sia in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 67, comma 3, lettera d).

La presente circolare, pertanto, in considerazione di quanto succintamente esposto, si sofferma sull'aspetto della nomina del professionista con l'obiettivo di chiarire quali siano i soggetti che possono assumere l'incarico e se esistano specifiche modalità procedurali per la nomina dei medesimi.

2. I requisiti del professionista che attesta il piano ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare

Le correzioni apportate dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169² alla norma in esame non sono di poco conto per quel che è di nostro interesse.

Un breve riepilogo della situazione *quo ante* confermerà tale asserzione.

Nel testo previgente dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare era assente qualsiasi indicazione relativa ai requisiti professionali del soggetto incaricato di attestare la ragionevolezza del piano.

Più precisamente la norma disponeva che non erano soggetti all'azione revocatoria: *“gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento*

¹ Va precisato che anche la proposta di concordato fallimentare prevede la predisposizione di un piano (cfr. art. 124, comma 3, della legge fallimentare), ma, in questo caso l'intervento del professionista è previsto esclusivamente in ipotesi di soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca e solo con riferimento alla redazione di una relazione giurata di stima del valore di mercato dei beni e dei diritti su cui sussiste la causa di prelazione. In tale circostanza il professionista viene “designato” dal tribunale e deve possedere i requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare.

² Si tratta del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 recante “*Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80*”.



dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile”.

In sede di prima applicazione, occorre stabilire in quale modo e da chi dovesse essere attestata la ragionevolezza del piano.

In considerazione della serie di rinvii alla materia della fusione³, si riteneva, seppur con notevoli perplessità, che la disciplina dell'art. 2501-sexies del codice civile potesse essere applicata nella sua interezza e dunque che da quella norma potessero essere ricavate non solo le modalità di redazione della relazione, ma anche i criteri di nomina del soggetto che dovesse certificare la ragionevolezza del piano.

Seguendo questa interpretazione, allora, l'esperto o gli esperti incaricati di attestare la ragionevolezza potevano essere scelti tra i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 2409-bis del codice civile, vale a dire tra revisori o società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Pertanto, ove il piano riguardasse una società quotata in mercati regolamentati, si riteneva che la scelta dovesse ricadere sulle società di revisione iscritte nell'albo Consob.

La nomina dell'esperto fidefaciente doveva considerarsi attribuita al tribunale nel caso di società per azioni o di società in accomandita per azioni; all'imprenditore medesimo, invece, nel caso di società personali o di società a responsabilità limitata.

La suesposta ricostruzione può dirsi superata con il decreto correttivo e per i motivi che seguono.

Nel D.Lgs. n. 169/2007 il legislatore ha precisato i requisiti professionali necessari all'assunzione dell'incarico, riproponendo contemporaneamente il rinvio all'art. 2501-bis, comma 4, del codice civile.

La modifica è di non scarso interesse.

Come anticipato, dinanzi al silenzio del legislatore e in virtù dei rinvii alla disciplina del diritto societario dettata in punto di fusione con acquisizione per indebitamento, il soggetto incaricato dell'attestazione poteva essere un esperto, vale a dire un tecnico con un certo grado di competenza nel settore (garantita dall'iscrizione al registro dei revisori), che fosse in grado di certificare la ragionevolezza delle scelte individuate nel piano di risanamento. Il legislatore del correttivo, al contrario, ha chiarito che il soggetto certificatore è un professionista e non meramente un esperto.

Dal 1° gennaio 2008, infatti, colui che deve attestare la ragionevolezza deve essere un professionista iscritto al registro dei revisori e in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 28, lettere a) e b), della legge fallimentare; vale a dire un professionista iscritto all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ovvero un'associazione professionale o una società tra professionisti i cui associati o soci siano iscritti agli albi sopra indicati.

Pertanto, ai fini del conferimento dell'incarico, sarà necessaria una duplice iscrizione: quella nell'albo professionale di appartenenza e quella nel registro dei revisori. Elemento questo di non scarso rilievo dato che il legislatore ha orientato la propria scelta verso quanti siano in possesso di competenze tecniche specifiche privilegiando, al contempo, coloro che vantino l'appartenenza ad una delle su indicate libere professioni.

La scelta legislativa appare coerente sotto un duplice profilo.

³ L'art. 2501-bis, comma 4, del codice civile rinvia all'art. 2501-sexies del codice civile.



Sotto un primo profilo, relativo alla perizia e alla formazione, atteso che il soggetto che è insieme iscritto all'albo e autorizzato a svolgere la funzione di revisore possiede precipue competenze nelle materie relative al diritto societario e alla crisi di impresa, alla amministrazione e all'organizzazione aziendale, come appunto richiede l'incarico in esame.

Sotto il profilo della professionalità, atteso che l'iscrizione all'albo, così come prevede la Carta Costituzionale, si consegue solo dopo aver superato un esame di Stato – successivo a un congruo periodo di tirocinio – volto all'accertamento del possesso di conoscenze teoriche e pratiche nelle materie giuridiche e aziendali.

Inoltre, in punto di correttezza professionale, non va trascurata la circostanza che gli iscritti agli albi sono soggetti alla vigilanza di enti pubblici (gli Ordini che curano la tenuta dell'albo) e subordinati al rispetto di precipue regole deontologiche che ne uniformano l'agire nell'ottica del decoro e della dignità della professione di appartenenza, così come sancito dall'art. 2229 del codice civile.

Come si avrà modo di precisare nelle conclusioni, va parimenti evidenziato che la specificazione nel testo di legge dell'obbligo di iscrizione in uno degli albi professionali di cui sopra assume un ulteriore significato.

3. Il richiamo all'art. 2501-bis del codice civile

Alla luce di simili osservazioni, resta da chiarire quale possa essere il significato del richiamo all'art. 2501-bis, comma 4, del codice civile.

Per fare ciò non si può prescindere dall'esegesi del novellato art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, dove si prevede che: "... la ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile".

Più precisamente, si tratta di stabilire se, nonostante la specificazione fornita dal legislatore del correttivo in punto di requisiti per la nomina, l'inciso "ai sensi dell'art. 2501-bis, quarto comma, del codice civile" possa ancora avere valenza in merito ai criteri di nomina del professionista, ovvero se, come viceversa appare corretto, esso debba essere meramente riferito ai contenuti tecnici della relazione.

Da un punto di vista meramente sintattico, infatti, il soggetto della proposizione in esame non è il professionista bensì la ragionevolezza (del piano) e ad essa va riferito il rinvio all'art. 2501-bis, comma 4, del codice civile. Diversamente opinando, si dovrebbe sostenere che i requisiti menzionati nelle lettere a) e b) dell'art. 28 della legge fallimentare siano stati previsti ai sensi dell'art. 2501-bis, comma 4, del codice civile.

Basandosi sulla lettera della legge, poi, non è scevro di significato che il suddetto quarto comma dell'art. 2501-bis del codice civile disponga espressamente che: "la relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma".

In altri termini, nell'ambito di un'operazione di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, l'esperto deve redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio secondo i metodi individuati nell'art. 2501-sexies del codice civile e verificare, nello stesso contesto, la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione.

In definitiva, fulcro della previsione di cui all'art. 2501-bis del codice civile è la ragionevolezza della summenzionata attestazione che, se è integrativa del contenuto della relazione redatta ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile, è al contempo l'oggetto specifico della previsione.



Quanto ora asserito non può essere confutato sulla base della circostanza che in occasione di tale operazione vengano applicate le restanti disposizioni dell'art. 2501-*sexies* del codice civile, trattandosi nel caso di specie di una particolare modalità di fusione. È dunque scontato che per la scelta dell'esperto si ricorra a quanto previsto nell'art. 2501-*sexies* del codice civile.

Venendo alla questione che più direttamente ci occupa, sulla base di quanto sostenuto e in virtù della precisa indicazione dei requisiti professionali nell'ambito del novellato art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, allora, appare corretto ritenere che il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 2501-*bis*, comma 4, del codice civile vada riferito esclusivamente al contenuto di quella relazione, vale a dire alla necessità che essa certifichi la ragionevolezza del piano di risanamento.

Non è fuori luogo ipotizzare che il legislatore abbia voluto far riferimento a un criterio – peraltro proprio della scienza aziendalistica – che nella pratica professionale trova impiego nell'ambito di operazioni di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento e che deve ispirare colui che attesta; il rinvio, cioè, non ha altro senso se non quello di “orientare” il professionista che deve attestare il piano, in considerazione del fatto che anche nella fusione a seguito di acquisizione con indebitamento l'attenzione dell'esperto deve essere rivolta alle concrete possibilità di ripianare il debito.

Siamo dell'avviso, inoltre, che, essendo questa la *voluntas* del legislatore che ha riscritto l'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, qualsiasi interpretazione diversa da quella ora suggerita poteva sembrare arbitraria anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169/2007.

Sin dal primo intervento di modifica della norma in esame⁴, infatti, reale intenzione del legislatore è stata quella di indicare un criterio in base al quale si potesse vagliare la bontà del piano e la sua concreta attitudine a risanare l'esposizione debitoria dell'impresa nonché ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria, e non anche di individuare il soggetto che potesse esprimere un giudizio su questo particolare aspetto o, addirittura, specificare le modalità di nomina di quest'ultimo.

Motivi di praticità hanno indotto i primi interpreti a ricorrere all'analogia e dunque ad applicare le previsioni dettate in punto di nomina dell'esperto chiamato a redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio *ex* art. 2501-*sexies* del codice civile, ancorché il legislatore tacesse (volutamente) sul procedimento relativo alla nomina, e, ancorché, come evidenziato da più parti, la mera iscrizione nel registro (o albo per le società) dei revisori non rappresentasse garanzia di adeguate competenze sul precipuo aspetto della crisi di impresa e sulle modalità di risoluzione della medesima.

Le soluzioni proposte, lungi dall'essere appaganti, allora, hanno indotto il legislatore del correttivo a modificare il testo della norma nel modo precedentemente illustrato. A riprova di tanto, si consideri che se si continuasse ad utilizzare il metodo di nomina impiegato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 169/2007, vale a dire se si seguissero le disposizioni dettate per le operazioni di fusione, la modifica apportata con il decreto correttivo – di cui si è dato conto in precedenza – sarebbe priva di significato.

⁴ Avvenuto con il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 recante “*Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*” e pubblicato in G.U. n. 62 del 16 marzo 2005.



4. Professionista, società di revisione, società tra professionisti e associazione professionale.

Se si accettano le conclusioni alle quali siamo pervenuti, a maggior ragione dal 1° gennaio 2008 il rinvio alle previsioni di cui al quarto comma dell'art. 2501-*bis* del codice civile rileva solamente con riferimento ai criteri di redazione della relazione attestativa e non anche a quelli di nomina dell'esperto.

Conseguentemente, la nomina del professionista spetta in ogni caso all'imprenditore nel rispetto dei criteri indicati nell'art. 28, lettere a) e b), della legge fallimentare e ricorrendo al registro dei revisori contabili.

La lettera della legge costringe l'interprete a un'ulteriore considerazione.

La disposizione in esame accenna a *“un professionista iscritto al registro dei revisori contabili?”*. Potrebbe ipotizzarsi, dunque, basandosi sull'interpretazione letterale, che il professionista abilitato all'assunzione dell'incarico possa essere solamente il revisore persona fisica iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Come argomentato in precedenza, l'elemento di effettiva novità apportato dal decreto di correzione consiste nell'aver subordinato l'assunzione dell'incarico al possesso da parte del prescelto del requisito della professionalità.

Il legislatore non si è limitato a specificare che il soggetto “attestatore” debba essere solamente un revisore, ma è andato oltre richiedendo che esso debba essere un “professionista” anche *“iscritto nell'albo dei revisori contabili?”*.

Conseguentemente non tutti i professionisti, ancorché appartenenti ad una delle categorie previste nell'art. 28, lettere a) e b), della legge fallimentare, possono *“attestare la ragionevolezza”* di un piano di risanamento, né, a tale fine, è sufficiente essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Da ciò deriva che, laddove si volessero considerare idonee all'assunzione dell'incarico le società di revisione, non si potrebbe prescindere dalla loro qualificazione come società tra professionisti, in quanto il requisito è richiesto ai sensi dell'art. 28 della legge fallimentare.

Tale interpretazione non è accoglibile, ancorché avvalorata da dottrina autorevole, ma minoritaria.

L'unica società fra i professionisti citati nella lettera a) dell'art. 28 della legge fallimentare che, ad oggi, è compiutamente disciplinata nel nostro ordinamento è, infatti, quella tra avvocati⁵, alla quale si può quindi intendere riferito il rinvio alla lettera b) del medesimo art. 28 della legge fallimentare.

Detta disposizione prevede che i soci della società incaricata ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare siano iscritti agli albi professionali degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili⁶. Viceversa, va considerato che la disciplina delle società di revisione di cui al D.Lgs. n. 88/1992 dispone che (solo) la maggioranza dei soci debba essere iscritta nel registro dei revisori o che (solo) la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetti a persone fisiche iscritte nel registro⁷.

⁵ La società tra avvocati è stata disciplinata con il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 *“Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”*.

⁶ Questa previsione, come esporremo nel prosieguo, si è resa necessaria visto quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 96/2001 (decreto che rappresenta, ancora oggi, il testo di riferimento per qualsiasi previsione dettata in punto di società tra professionisti) che richiede ai soci della società tra professionisti di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero in base all'art. 24 dello stesso D.Lgs. n. 96/2001 che, relativamente al conferimento dell'incarico professionale, ne prevede l'esecuzione solo da parte di uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.

⁷ Requisiti previsti negli artt. 6 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 *“Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili”*. Va detto, inoltre, che le società di revisione, per le



Conseguentemente, per assumere l'incarico, oltre a soddisfare i requisiti previsti dalla normativa di settore, tutti i soci dell'incaricata società di revisione dovrebbero essere professionisti di cui alla lettera a) dell'art. 28 della legge fallimentare⁸.

Tornando alla qualifica professionale dei soggetti che possono assumere l'incarico indicato nel citato art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, dobbiamo soffermarci sulle altre ipotesi indicate nell'art. 28, lettera b), della legge fallimentare.

In via preliminare occorre evidenziare come la lettera b) dell'art. 28 sia stata introdotta dalla riforma al solo scopo di consentire che l'incarico di curatore possa essere affidato a una struttura organizzata e non anche solamente al singolo professionista. In virtù di questa esigenza si è individuato nella società tra professionisti e nell'associazione professionale il destinatario della modifica, laddove la qualifica di socio/associato coincide altresì con quella di iscritto all'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Questo ultimo aspetto non può e non deve essere trascurato dal momento che, come anticipato, l'elemento caratterizzante la modifica recata all'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare consiste proprio nel requisito della "professionalità"⁹.

Il legislatore predilige la professionalità del soggetto, sia esso una persona fisica, sia esso una struttura organizzata, e orienta la propria scelta verso tali soggetti in considerazione della loro sottoposizione al c.d. "statuto" delle professioni intellettuali e, in particolar modo, delle cosiddette professioni regolamentate.

In base a quanto detto, allora, una società di avvocati potrebbe assumere l'incarico *ex* art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare perché società tra professionisti.

In base alla legge speciale, e in virtù del principio recato dall'art. 2232 del codice civile, poi il socio/avvocato che eseguirà materialmente la prestazione professionale dovrà essere iscritto al registro dei revisori¹⁰.

motivazioni espone nel prosieguo, sono escluse dal novero dei soggetti capaci di acquisire l'incarico *de quo* nella misura in cui non adottino il tipo di società di persone.

⁸ In proposito occorre evidenziare come la normativa di settore sulle società tra professionisti specifici in più occasioni che il professionista/socio debba essere iscritto in un albo professionale. In merito si pensi all'art. 17, comma 6, della L. n. 109/1994, "*Legge quadro in materia di lavori pubblici*", dove si specifica che si intendono per società di professionisti le società personali ovvero le società cooperative costituite esclusivamente tra professionisti iscritti agli albi, oppure al menzionato art. 21 del D.Lgs. n. 96/2001, dove si prevede che i soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato e dove si stabilisce, inoltre, che il socio cancellato o radiato dall'albo viene escluso di diritto.

A queste ipotesi si potrebbe aggiungere quella contemplata nella lettera c) dell'art. 2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 – recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" – che abroga, dalla data di sua entrata in vigore, le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono il divieto, anche parziale, di fornire, tramite società di persone o associazioni tra professionisti, servizi professionali di tipo interdisciplinare. Il decreto precisa che il professionista (socio) non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati sotto la loro responsabilità.

⁹ Non può essere taciuta la circostanza, peraltro evidenziata dalla dottrina maggioritaria, per cui la società tra avvocati rappresenta nel nostro ordinamento il tipo societario della "società tra professionisti". In questo modo è indicata, ad esempio, nell'ambito dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 96/2001 ("*... l'attività di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati*") o nell'art. 18 del D.Lgs. n. 96/2001 ("*... la società tra avvocati agisce sotto la ragione sociale... e deve contenere la indicazione di società tra professionisti, in forma abbreviata s.t.p.*").



Inoltre, in funzione di quanto disposto dal D.L. n. 223/2006¹¹, possono assumere l'incarico società di professionisti multidisciplinari costituite secondo la forma giuridica di società di persone. Le disposizioni dell'art. 28 legge fallimentare, però, consentono di sostenere la tesi per cui: i soci delle medesime dovranno essere iscritti negli albi degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, come richiede la lettera a) del summenzionato art. 28 della legge fallimentare. I professionisti chiamati a svolgere l'incarico, poi, dovranno necessariamente essere iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia, giusta la previsione dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare¹².

Per quanto concerne le associazioni professionali, si possono in parte riproporre le considerazioni su esposte. Non è questa la sede per soffermarsi sulla qualificazione giuridica delle associazioni professionali, considerato, peraltro, che la giurisprudenza pronunciata finora non ha raggiunto un orientamento univoco quanto alla natura, alla struttura e alle regole di funzionamento delle stesse. Non può, tuttavia, essere sottaciuta la circostanza che nel caso di associazioni tra professionisti non esiste un centro di imputazione giuridica autonomo e distinto dagli associati.

Pertanto, qualora venga individuato uno studio associato, i professionisti incaricati dovranno essere iscritti negli albi professionali menzionati nella lettera a) dell'art. 28 della legge fallimentare.

Più specificamente in virtù della considerazione che l'attività professionale è resa a titolo individuale dal singolo associato¹³, l'associazione incaricata individuerà al suo interno il professionista che risulti anche iscritto al registro dei revisori al fine della attestazione di ragionevolezza.

5. Conclusioni

Con la correzione apportata nel testo dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare il legislatore ha inteso individuare un effettivo criterio in base al quale deve essere nominato il soggetto da incaricare della relazione attestativa della ragionevolezza: la professionalità.

¹⁰ L'art. 24 del D.Lgs. n. 96/2001 prevede che l'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. Il che fa presumere che, oltre al necessario requisito dell'iscrizione all'albo professionale previsto *ex lege*, possano essere richiesti e valutati requisiti ulteriori in relazione al contenuto del singolo incarico. Risulta evidente, allora, che il menzionato art. 24 è originato dalla necessità di coniugare e temperare il principio della personalità della prestazione professionale con quello dell'utilizzo dello schema societario di esercizio dell'attività. Tale esigenza risulta assente in caso di associazione professionale nell'ambito della quale non esiste vera e propria soggettività giuridica dell'ente.

¹¹ Vedi *supra*, nota 8.

¹² Come sopra succintamente esposto (cfr. nota 7), il combinato disposto dell'art. 2 del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 28 della legge fallimentare consente di giungere alla conclusione che, ancorché si potesse accogliere l'ipotesi secondo la quale non è necessario che tutti i soci delle società *ex art. 28*, lettera b) della legge fallimentare siano dottori commercialisti e esperti contabili o avvocati iscritti nel registro dei revisori, le società di revisione possiederebbero i requisiti soggettivi per l'assunzione dell'incarico solo se costituite nella forma di una società di persone e nel caso in cui almeno uno dei soci iscritti nel registro dei revisori contabili fosse anche dottore commercialista, esperto contabile o avvocato.

¹³ A sostegno di quanto argomentato, si noti che non esiste obbligo di legge che imponga alle associazioni professionali l'iscrizione in albi professionali. Esiste, invero, una prassi più o meno diffusa in ambito locale che prevede una separata evidenziazione negli Albi degli Ordini.



Tale indicazione non ha altro senso se non quello di individuare coloro che, in quanto iscritti agli albi professionali indicati nella lettera a) dell'art. 28 della legge fallimentare e, al contempo, nel registro dei revisori contabili, sono in grado di fornire ragionevoli giudizi sulla risoluzione della crisi dell'impresa e sulla prospettiva di suo concreto risanamento.

Pertanto, esula dalle intenzioni del legislatore attribuire alla modifica qui esaminata valenza differente dalla mera indicazione di specifici requisiti professionali.

In tal senso va interpretato il rinvio all'art. 2501-*bis*, comma 4, del codice civile dal quale non è possibile desumere alcun criterio di nomina del professionista. Tale rinvio, allora, rileva solamente con riguardo al contenuto della relazione *ex art.* 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, atteso che con esso si è voluto indicare il criterio in base al quale vagliare, alla luce di precise competenze tecniche la bontà del piano e la sua concreta attitudine a risanare l'esposizione debitoria: la ragionevolezza.

Sulla base di quanto ora sostenuto, l'incaricato di redigere la relazione attestativa della ragionevolezza del piano di risanamento potrà essere un professionista, una società tra professionisti o un professionista associato a un'associazione professionale che sia in possesso dei requisiti professionali specificamente previsti negli artt. 28 e 67 della legge fallimentare.

Più precisamente e con riferimento al requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori, l'interpretazione letterale per un verso, ma anche quella sistematica per altro verso, portano a ritenere che possano assumere l'incarico solamente il revisore persona fisica, iscritto in un albo di cui all'art. 28, lettera a), della legge fallimentare, o la società di revisione (costituita nella forma di società di persone) i cui soci siano tutti sia revisori contabili che professionisti iscritti in uno dei medesimi albi.

La nomina del professionista incaricato di attestare la ragionevolezza di un piano *ex art.* 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare, inoltre, spetta all'imprenditore individuale o collettivo.

Appare rilevante sottolineare, infatti, che la ragionevolezza di una relazione attestativa della probabilità di risanamento dell'esposizione debitoria o del riequilibrio della situazione finanziaria di un'impresa viene garantita dai requisiti professionali soggettivi dell'incaricato e non dall'intervento nella procedura di nomina di un soggetto terzo rispetto all'imprenditore.

Detti requisiti professionali soggettivi, sempre in ragione di quanto sopra dedotto, devono intendersi per definizione soddisfatti dalle condizioni che la norma richiede per l'attribuzione dell'incarico: iscrizione negli albi professionali sopra richiamati e nel registro dei revisori.

A conferma di tale asserzione, oltre al dato normativo, non può essere trascurata la circostanza che per l'incaricato così individuato esiste, accanto alle responsabilità civile e penale, la sottoposizione all'ordinamento professionale e alle regole disciplinari e deontologiche che lo compongono.